



**COMUNE DI MILANO**  
**DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI**  
**AREA MUNICIPI**  
**AMBITO DI COORDINAMENTO 3**  
**MUNICIPIO 1**

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DA OFFRIRE ALLA CITTADINANZA PRESSO IL CENTRO MILANO DONNA DEL MUNICIPIO 1 DI VIA DOGANA, 2 - PIANO T - MILANO.**

PERIODO: dalla lettera di avvio della gestione al 31 dicembre 2025

CUP B41B24000270004

CIG B299D6BC2A

**TRA**

Comune di Milano – Municipio 1 (in seguito Municipio 1) con domicilio fiscale in Piazza della Scala n. 2, codice fiscale n. 01199250158, rappresentato dalla Dott.ssa Isabella Menichini - in qualità di Direttrice Municipi – Ambito 3

**E**

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante (in seguito Soggetto co-progettante)

**PREMESSO CHE**

- con Determinazione Dirigenziale n. .... del ...../2024 sono stati approvati l'Avviso di Istruttoria Pubblica e la relativa modulistica, finalizzato all'individuazione di enti del terzo settore (ETS) per la co-progettazione dei servizi e delle attività da offrire alla cittadinanza presso il Centro Milano Donna del Municipio 1;
- con il medesimo provvedimento è stata approvata, per la realizzazione della sopra citata coprogettazione, la spesa complessiva di euro 22.000,00 (euro 5.000,00 per l'anno 2024 ed euro 17.000,00 per l'anno 2025) che rappresenta le risorse che il Comune mette a disposizione quale importo massimo rimborsabile per la gestione in partnership dei servizi e delle attività oggetto della co-progettazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. .... del ...../2024 si è proceduto all'approvazione dei verbali dei lavori della Commissione Tecnica per l'esame delle istanze pervenute e la valutazione delle proposte progettuali e all'approvazione degli esiti finali in merito all'istruttoria pubblica in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n.....del...../2024, a conclusione del Tavolo di co-progettazione, sono stati approvati il progetto finale ed il relativo piano economico, ridefinita la spesa, approvata



la Convenzione, sono stati pubblicati gli esiti della procedura sul sito del Comune di Milano alla pagina dedicata all'Avviso e, di conseguenza, è stato approvato l'avvio delle attività a decorrere dalla data del -----e fino al -----;

- il .../.../2024 è stata richiesta tramite B.D.N.A. la comunicazione antimafia riferita all'Soggetto co-progettante, identificata in epigrafe, che, ad oggi non, è ancora stata rilasciata;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, I SOGGETTI COME SOPRA INDIVIDUATI, CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – OGGETTO**

La disciplina delle attività del Centro Milano Donna del Municipio 1 presso l'immobile di via Dogana, 2 – piano T - Milano indicato in premessa.

#### **Art. 2 – DURATA**

Il progetto e relativo piano economico (All. 1-2) oggetto della presente convenzione ha durata dalla lettera di avvio della gestione al 31 dicembre 2025. È prevista la possibilità di prosecuzione della durata della convenzione per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.

#### **Art. 3 – FINALITA' E AZIONI**

Le finalità, gli obiettivi, le attività progettuali e gli strumenti operativi sono quelli indicati nel progetto, allegato quale parte integrante della presente convenzione (All. 1), approvato con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### **Art. 4 – IMPEGNI DEL SOGGETTO CO-PROGETTANTE**

Nella gestione del progetto il partner si impegna a svolgere le attività secondo quanto definito dal progetto esito dell'accordo procedimentale successivo alla fase di coprogettazione e allegato alla convenzione.

Il Soggetto co-progettante si impegna ad attivare tutte le forme di collaborazione reciproca nel comune intento di addivenire alla piena, positiva e integrale attuazione del Progetto, concordando modalità, tempistiche e tutto quanto connesso alla realizzazione di tutte le attività/azioni prefissate sulla base dei contenuti concordati nel progetto unitario (allegato 1) e nell'ambito delle decisioni stabilite nei successivi incontri di monitoraggio e co-progettazione, nel corso dell'intero sviluppo progettuale nei modi e nelle forme stabilite, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Economico Finanziario (allegato 2).

Il Soggetto co-progettante si impegna ad attuare il progetto secondo le modalità indicate nell'allegato 1, parte integrante della presente convenzione, realizzando le azioni progettuali a loro riferite come specificato nel progetto.

Ogni eventuale modifica al progetto approvato dovrà essere concordata tra le parti e autorizzata dal Municipio 1.



Il Soggetto co-progettante/Partner agisce in totale autonomia finanziaria, con piena responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione delle attività di propria competenza, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte del partenariato.

Il Soggetto co-progettante si impegna a garantire piena collaborazione nell'attuazione di tutte le attività finalizzate ai controlli e alle verifiche necessarie al fine della corretta realizzazione del progetto, attraverso il monitoraggio tecnico e contabile.

Indipendentemente dal ruolo svolto, il Soggetto co-progettante/Partner, ognuno per quanto di singola spettanza in esecuzione e nel rispetto di quanto delineato dal progetto, si impegna/impegnano a:

- mantenere i requisiti di partecipazione, nonché a comunicare al Municipio 1 ogni variazione in ordine al possesso dei requisiti stessi;
- assumere tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale coinvolto nel progetto;
- sollevare il Comune con riferimento a tutto il personale coinvolto nel progetto, da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in generale da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri;
- comunicare al Comune, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali;
- assicurare che il personale che sarà utilizzato per le attività co-progettate, sia in regola con le norme di igiene e sanità: in particolare il partner dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa;
- comunicare al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nelle attività del progetto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- predisporre gli strumenti di monitoraggio coerenti con il disegno di valutazione definito in sede di coprogettazione;
- rispettare le norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali, provvedendo alla nomina di un Responsabile del trattamento dei dati;
- provvedere alla formazione e aggiornamento del personale sia per quanto attiene la formazione obbligatoria che con riferimento a quella connessa con le attività della coprogettazione;
- rendersi responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni;
- garantire il rispetto della parità di genere e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso misure, obblighi e adempimenti con riguardo a:
  - rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
  - relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;

- dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- realizzare con diligenza, ognuno per quanto di propria competenza, la quota parte delle attività che il Progetto affida ai singoli soggetti e, più in generale, adempiere alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c.;
- tenere una contabilità separata delle risorse loro assegnate;
- rendicontare le spese effettuate in conformità alle tempistiche ed alle modalità di cui all'art. 11 della presente convenzione;
- conservare in originale tutta la documentazione inerente e/o connessa alla realizzazione del progetto, archiviandola in modo ordinato per agevolare le attività di verifica da parte dei soggetti competenti;
- comunicare tutti i dati relativi al pagamento con indicazione di un solo istituto di credito e il Codice Iban nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### **Art. 5 – RIAPERTURA DEL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE**

Il Municipio 1 e il Soggetto co-progettante concordano l'eventuale ripresa in qualsiasi momento del Tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di attività, alla luce di modifiche/integrazioni o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite del 50% del valore economico complessivo della co-progettazione.

#### **Art. 6 – REFERENTI DEL PROGETTO**

Il Soggetto co-progettante si impegna ad individuare il proprio referente per la realizzazione del progetto, e a comunicarlo prontamente al Comune che, a sua volta, individuerà il proprio referente progettuale.

#### **Art. 7 – RISORSE ECONOMICHE**

Premesso che le risorse economiche e/o patrimoniali da riconoscersi al Soggetto co-progettante, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si andrà ad attivare, sono da ricondurre alla categoria dei contributi, disciplinati dall'art. 12 della Legge 241/1990, il costo stimato complessivo del progetto è pari ad euro \_\_\_\_\_ (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. 633/72), come indicato nel piano economico (All. 2). La quota di co-finanziamento da parte del partner ammonta ad euro \_\_\_\_\_.

#### **Art. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'erogazione del contributo, liquidato al Soggetto co-progettante/alla capofila dell'ATI/ATS, a seguito di rendicontazione e successiva emissione di nota di debito elettronica, avverrà secondo le seguenti modalità:

- I. Acconto iniziale, ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione, in misura pari al 50% del contributo relativo alla prestazione riferita all'anno 2024, a fronte di presentazione di

nota di debito elettronica e di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura del relativo importo;

- II. Acconto alla scadenza di ogni trimestre solare (dicembre 2024, marzo/giugno/settembre/dicembre 2025), a fronte di presentazione di nota di debito elettronica e rendicontazione trimestrale;
- III. Saldo finale al termine della prestazione complessiva, a seguito di relativa rendicontazione, consegnata secondo le tempistiche e le modalità di cui all'art. 9 delle spese effettivamente sostenute/quietanzate e della relazione tecnica relativa alle attività svolte. L'emissione della nota di debito relativa al saldo potrà avvenire solo a seguito dell'esito positivo dei controlli.

Nel caso di prosecuzione della durata della convenzione per un periodo di ulteriori 12 mesi, le modalità di erogazione del contributo saranno le medesime innanzi indicate.

L'erogazione del contributo non potrà costituire un indebito margine di utile a favore del Soggetto co-progettante/Partner, il quale/i quali, grazie al contributo comunale potranno unicamente coprire parte del costo del progetto. La trasmissione del documento contabile (nota di debito fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. 633/72) potrà avvenire previa presentazione della rendicontazione.

Le note di debito elettroniche (fuori campo IVA ai sensi art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/tt2) dovranno essere intestate e consegnate a: Comune di Milano – Municipio.....Ambito....., via ....., Milano, CODICE IPA .....CODICE AREA .....

Ciascuna nota di debito dovrà essere emessa dal Soggetto co-progettante/dall'organizzazione capofila per conto di tutti i partner in formato elettronico e riportare la dicitura "somme escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art.2, comma 3 lettera a) del DPR 633/tt2, in quanto trattasi di erogazioni di denaro messo a disposizione per realizzare programmi e finalità a carattere generale e compensare i relativi costi".

Il Soggetto co-progettante/ l'organizzazione capofila si impegna a riportare nella nota di debito al Comune i singoli importi che verranno liquidati ai membri del raggruppamento. Ciascuna nota di debito elettronica, oltre a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/tt2, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- oggetto della convenzione;
- CUP - ;
- CIG –
- data della convenzione stipulata;
- riferimento della determinazione dirigenziale di approvazione della spesa (D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);
- importo complessivo;
- periodo di competenza;



- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicato un solo istituto di credito e il Codice Iban) nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- ogni altra indicazione utile.

È fatta salva, comunque, la possibilità per il Comune di Milano di richiedere al Soggetto co-progettante/ai Partner ogni ulteriore informazione tecnica e contabile utile alla comprensione delle attività effettivamente rese. Il Soggetto coprogettante / Partner si obbliga ad esibire la documentazione richiesta.

#### **Art. 9 – TERMINE PAGAMENTO DOCUMENTI CONTABILI**

Il pagamento di ogni singolo documento contabile verrà effettuato, previa verifica della regolarità delle attività svolte, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla consegna, nelle modalità e nelle tempistiche di cui all'art. 9, della nota di debito poiché trattasi di rimborso di spese effettivamente sostenute e non rientra nella categoria delle transazioni commerciali. In caso di esposizione della spesa irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione.

#### **Art. 10 – MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO**

Il progetto è sottoposto ad una costante azione di monitoraggio semestrale e alla valutazione dei risultati attesi attraverso specifici indicatori di output e di risultato.

Il Soggetto co-progettante/Partner collabora/collaborano allo svolgimento di tutte le attività necessarie per il monitoraggio e la valutazione del progetto. Le parti si riservano di modificare la cadenza in ragione di eventuali sopravvenute indicazioni da parte dell'Autorità di Gestione.

#### **Art. 11 – RENDICONTAZIONE E SPESE AMMISSIBILI**

Le spese dovranno essere rendicontate con cadenza trimestrale. Il Municipio 1 si riserva la facoltà di effettuare, tramite proprio personale tutti i controlli e le verifiche ritenute necessarie al fine di una corretta realizzazione del progetto.

Verrà rimborsato quanto effettivamente rendicontato e riconosciuto e non saranno ammesse spese che non siano strettamente correlate al progetto.

SPESE AMMISSIBILI, a titolo indicativo:

- personale: costi del personale impiegato, sia dipendente che esterno (coordinatori, educatori, psicologi, counselor, orientatori, personale docente, tutor, facilitatori, mediatori culturali, altre figure professionali coinvolte nel progetto);
- attrezzature: costi per l'acquisto o il noleggio/leasing di materiali e attrezzature attinenti al progetto;
- spese a diretto beneficio dell'utenza (es. per retribuzione stage o tirocini, ingressi a pagamento per l'accesso a strutture/servizi, ecc.);



- spese di gestione (eventuali spese per promozione o altri servizi da terzi non rientranti tra i costi del personale, polizze assicurative, costi per eventuali autorizzazioni e/o concessioni, ecc.);
- spese di trasporto (da utilizzare ad es. per spese di trasporto degli operatori per attività svolte con i beneficiari).
- spese correlate alla realizzazione di campagne di informazione, comunicazione e promozione delle iniziative attivate, previa verifica del piano di comunicazione e del piano dei conti con l'amministrazione municipale e, ove richiesto, comunale.

Potranno essere incluse tra le spese eventuali acquisizioni di servizi da enti terzi (es. spese per attivazione tirocini, spese per attività formative o d'inserimento lavorativo che coinvolgono enti profit che non possono far parte del partenariato, etc.) purché in misura residuale rispetto al finanziamento complessivo ed esclusivamente per tipologie di azioni che non possano, motivatamente, essere realizzate direttamente dal partenariato.

L'ammissibilità delle spese e la riconducibilità alla corretta voce tra quelle sopra elencate dovrà essere oggetto di verifica in fase di co-progettazione.

Non sono ammesse spese d'investimento (acquisto di beni ammortizzabili).

Tutte le spese di progetto dovranno essere rendicontate con documenti comprovanti il pagamento. I pagamenti avverranno previa presentazione di richiesta di erogazione di contributo (corredata dalla relativa rendicontazione delle spese sostenute) secondo le modalità definite all'interno della convenzione e coerenti con le indicazioni relative alle modalità di rendicontazione dello specifico canale di finanziamento.

I soggetti selezionati si assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente, in particolar modo dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

## **Art. 12 – COMUNICAZIONE**

Il rilancio del servizio e il consolidamento della nuova identità funzionale del CMD gestito in strutture del Comune di Milano dovrà far affidamento su una specifica funzione di comunicazione destinata alla promozione dell'offerta ad ampio raggio sul territorio prestando particolare attenzione ad utilizzare canali e modalità più idonee per ingaggiare specifici target che ad oggi non sono coinvolti. La definizione del piano di comunicazione verrà implementata a livello municipale, coordinato e pianificato con periodicità per tutta la durata del servizio.

Pertanto, Il Soggetto co-progettante/Partner si impegna/impegnano a mettere a disposizione il materiale inerente al progetto per una divulgazione congiunta. Ogni forma di pubblicizzazione relativa al progetto dovrà essere condivisa dall'intero partenariato e dovrà riportare il logo del Municipio 1.



### **Art. 13 – INDIVIDUAZIONE CONCESSIONE SPAZI E ONERI A CARICO DELLE PARTI**

Per le attività oggetto della co-progettazione e per l'intera sua durata, il Municipio 1 mette a disposizione, in co-gestione, ai fini della presente Convenzione, l'unità immobiliare sita in via Dogana, 2 – piano T – Milano.

Ai fini della presente Convenzione si considerano inclusi anche gli impianti, oltre agli arredi e le attrezzature ivi esistenti.

Il Soggetto co-progettante dichiara di accettare l'unità immobiliare nello stato manutentivo in cui si trova al momento della sottoscrizione della presente Convenzione.

Il soggetto selezionato si impegna a:

- rendersi disponibile per incontri, tavoli e riunioni di coordinamento di progetto, online e/o in presenza con i referenti del Municipio 1 a partire dalla data di avvio del progetto e fino alla definizione del progetto definitivo;
- realizzare tutte le attività progettuali e collaborare con l'Amministrazione per il rispetto di tutti gli adempimenti previsti relativi all'attuazione e alla rendicontazione del progetto;

Il Municipio 1 si impegna a:

- compiere, in collaborazione con i soggetti individuati, tutti gli atti necessari e conseguenti all'assegnazione dei contributi fino alla completa realizzazione e rendicontazione di quanto previsto dal progetto approvato.

#### **Oneri Amministrazione comunale:**

Spese relative all'arredamento, pulizia dei locali, energia elettrica e riscaldamento.

#### **Oneri Soggetto co-progettante**

Spese ordinarie di funzionamento (a titolo esemplificativo le spese relative a telefonia) e spese vive di attività (personale, materiali, dotazione informatica, ecc.).

### **Art. 14 – ASSICURAZIONE**

Il Soggetto co-progettante è tenuto a stipulare, a proprie cure e spese, una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile adeguata al servizio oggetto di co-progettazione a copertura dei danni che potrebbero derivare al proprio personale, per infortuni sul lavoro, e per danni a persone o a cose, a copertura degli operatori, dei destinatari e di soggetti terzi, che preveda idonei massimali e validità non inferiore alla durata del progetto. Copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata al Responsabile del Procedimento prima della stipula della convenzione.

### **Art 15 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Il Soggetto co-progettante/Partner capofila dell'ATI/ATS è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assicurazione dei lavoratori per gli infortuni.

Il Soggetto co-progettante/Partner capofila dell'ATI/ATS assicura il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.lgs. 81/2008. In particolare, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, il partner è responsabile della sicurezza delle terze persone (cittadini/utenti del servizio) nelle sedi previste dal



progetto e dalla presente Convenzione che regola la co-progettazione. Per qualsiasi attività svolta, quindi, si dovranno adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio anche a terzi.

Il Soggetto co-progettante/Partner capofila dell'ATI/ATS dovrà:

- prendere atto dei nominativi e dei contatti di Riferimento per la sicurezza del Municipio 1;
- fornire all'Amministrazione il nominativo e il contatto del proprio RSPP e di un Referente;
- elaborare per la sede un proprio piano di emergenza e svolgere la prova di evacuazione almeno annualmente;
- fornire all'Amministrazione i nominativi del personale formato nei temi dell'antincendio e del primo soccorso con le relative attestazioni di idoneità e di partecipazione ai corsi di formazione;
- collaborare sui temi dell'emergenza e del primo soccorso, e attenersi alle disposizioni del Coordinatore delle Emergenze;
- collaborare nella segnalazione tempestiva di eventuali problematiche o guasti negli impianti e dispositivi di sicurezza, in modo che l'Amministrazione possa intervenire tempestivamente. In particolare, si chiede la compilazione del Registro Antincendio, previsto in ogni sede;

Il Soggetto co-progettante/Partner capofila dell'ATI/ATS si renderà, inoltre, disponibile per gli annuali sopralluoghi di supervisione sulla sicurezza previsti dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione.

#### **Art. 16 – RESPONSABILITA'**

Il Soggetto co-progettante/Partner capofila dell'ATI/ dell'esatto adempimento delle attività oggetto della presente convenzione di specifica competenza come declinato nel progetto (all. 1). È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del progetto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all'Soggetto co-progettante di mantenere il Municipio 1 sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

#### **Art. 17 - INADEMPIENZE**

In caso di negligenze o inadempienze riguardanti i contenuti della presente convenzione il Municipio 1, si riserva la facoltà di adottare le iniziative o i rimedi necessari secondo la vigente normativa.

#### **Art. 18 – RISOLUZIONE**

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il Municipio 1 ha facoltà di risolvere la convenzione di diritto nei confronti del Soggetto co-progettante/di uno o più partner ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e salvo ogni rivalsa per danni e nei seguenti casi:

- a) qualora il Soggetto co-progettante interrompa le attività senza giustificato motivo;
- b) violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari;



- c) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative alla medesima siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3, comma 8, Legge 136/2010;
- d) la presente convenzione, inoltre, verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati con gli Organi competenti, risultino dichiarazioni mendaci in analogia con quanto previsto ex art. 122 del D.lgs. 31.03.2023 - n. 36;
- e) perdita del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale durante il periodo di vigenza della convenzione;
- La risoluzione della convenzione è notificata al Soggetto co-progettante a mezzo PEC.

#### **Art. 19 – CONTROLLI**

Tutti i controlli sui requisiti previsti sono stati avviati presso gli Enti competenti e alcuni sono tuttora in corso di acquisizione; la permanenza dell'efficacia della presente convenzione è, pertanto, subordinata all'esito positivo di tali controlli.

#### **Art. 20 - NORMATIVA ANTIMAFIA**

Richiamato quanto indicato in premessa e acquisite le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 per gli Enti di cui in epigrafe, si procede alla stipulazione della convenzione ai sensi dell'art. 88 comma 4- bis del D.Lgs. 159/2011. La presente convenzione verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui pervenga comunicazione antimafia interdittiva riferita agli Enti di cui sopra.

#### **Art. 21 – FALLIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER**

La convenzione potrà essere risolta nei confronti del partner in stato di fallimento, ai sensi dell'art. 81 comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

#### **Art. 22 – DIVIETO DI CESSIONE**

È vietata la cessione della convenzione sia totale che parziale. È ammessa la cessione dei crediti.

#### **Art. 23 – MODIFICA ASSETTI**

Il Soggetto co-progettante è tenuto a comunicare tempestivamente al Municipio 1 ogni modificazione intervenuta nella propria struttura e negli organismi tecnici amministrativi.

#### **Art. 24 – MODIFICA COMPOSIZIONE ATI/ATS**

Le Organizzazioni partner sono tenute a comunicare preventivamente e tempestivamente al Municipio 1 ogni modifica della composizione dell'ATI, fermo restando il rispetto dei requisiti di ordine generale e professionali previsti dall'Avviso.

#### **Art. 25– OSSERVANZA LEGGI E DECRETI**

Il Soggetto co-progettante si impegna all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti vigenti o emanati anche in corso della presente Convenzione da Autorità competenti e a sollevare il



Municipio 1 da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle stesse. Il Soggetto co-progettante si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

#### **Art. 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il Municipio 1 e il Soggetto co-progettante, nel dare attuazione alla presente Convenzione, effettueranno un trattamento dei dati personali, ognuno per quanto di competenza, ai sensi del Regolamento U.E 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali GDPR 11 2016/679).

L'Soggetto co-progettante dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta normativa a carico del personale responsabile del trattamento, delle persone autorizzate al trattamento e degli eventuali sub-responsabili e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Il Soggetto co-progettante è designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che saranno raccolti e trattati in relazione a quanto previsto nella presente Convenzione ed esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio. L'ambito ed i limiti del trattamento dati, i compiti, le dichiarazioni e le istruzioni per il Responsabile esterno sono disciplinati con apposita designazione. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano.

I Responsabili per la protezione dei dati personali (DPO Data Protection Officer) sono raggiungibili: per il Comune di Milano al seguente indirizzo e-mail: [dpo@comune.milano.it](mailto:dpo@comune.milano.it). - Soggetto co-progettante all'indirizzo e-mail: [xxxxxxx@xxxx.com](mailto:xxxxxxx@xxxx.com)

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente Convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

#### **Art. 27 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Soggetto co-progettante. La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

#### **Art. 28 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative alla presente convenzione o comunque alla stessa anche indirettamente connesse sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Le parti dichiarano la presente convenzione letta, approvata, sottoscritta.

Milano, data dell'ultima sottoscrizione digitale



**Per il Municipio 1**

La Direttrice Operativa dell'Area Municipi - Ambito 3

Dott.ssa Isabella Menichini

(firmato digitalmente)

**Per il Soggetto co-progettante**

Il/La legale rappresentante

---

(firmato digitalmente)

Allegati parte integrante:

1. Progetto definitivo
2. Piano economico definitivo
3. Planimetrie PT e soppalco.